

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 279/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2009**

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Alessandro Luciano, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAMIANO PIETRO SEGUITO GARA ANGRÌ 1927/TURRIS 1944 DEL 15.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 17.12.2008)

La F.C. Turrìs 1944 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro l’Angri in data 15.12.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Famiano Pietro in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in pugno al volto.

A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la Turrìs ha sostenuto che tale comportamento non è mai avvenuto.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle risultanze del referto arbitrale in cui si dà atto che il provvedimento è stato preso su segnalazione dell’assistente e lo stesso forniva chiarimenti sulla dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguente applicazione dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turrìs 1944 A.S.D. di Torre del Greco (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELLA VALLE D’AOSTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI -SQUALIFICA PER 5 GIORNATE ALLENATORE SIG. BENEDETTI GIORGIO; - AMMENDA CON DIFFIDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTAGLI SEGUITO GARA SARZANESE/VALLE D’AOSTA DEL 30.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 ha inflitto le sanzioni:

- della squalifica per 5 giornate all’allenatore signor Benedetti Giorgio;
- dell’ammenda con diffida di €3.000,00 alla società Valle D’Aosta Calcio S.r.l..

Tale decisione veniva assunta per il comportamento offensivo e minaccioso del Benedetti nei confronti dell’arbitro e di un suo assistente e perché una persona non identificata, tentava di aggredire l’arbitro urlando frasi dal contenuto estremamente ingiurioso, al termine dello svolgimento della gara Sarzanese/Valle D’Aosta disputatasi il 30.12.2009.

Avverso tale provvedimento la società Valle D'Aosta Calcio S.r.l. ha presentato, con fax dell'11.12.2008, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale.

Il reclamo è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 38, comma 2 C.G.S., il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare; dagli atti è documentato come i motivi di reclamo siano stati proposti l'8° giorno e quindi tardivamente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Valle D'Aosta Calcio s.r.l. di Aosta.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine della valutazione di quanto contenuto nei motivi di reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELL'A.C. VOGHERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, ED OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

**- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUSSI ANDREA;**

**- DELLE SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE VERDELLI CORRADO;**

**SEGUITO GARA VOGHERA/S.V. TURATE DEL 20.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

La A.C. Voghera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Salus Turate disputatasi in data 21.12.2008, era stata inflitta la ammenda di €2.500,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse per avere i propri sostenitori al termine della gara lanciato bottigliette piene di acqua contro gli ufficiali di gara e i calciatori della squadra ospite nonché per avere rivolto all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria insulti espressione di discriminazione razziale e per essere rimasti in assembramento ostile dinanzi al cancello di uscita degli autoveicoli dallo stadio, costringendo la terna arbitrale a lasciare l'impianto sportivo scortata dalla Polizia. La sanzione era stata comminata anche perchè persone non identificate, indebitamente presenti nella zona antistante lo spogliatoio arbitrale, avevano rivolto frasi ingiuriose e minacciose all'arbitro e era stata così determinata in considerazione della pluralità dei comportamenti tenuti dai sostenitori della squadra ospitante, della loro oggettiva gravità e della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 19 del 3.10.2008.

La ricorrente ha impugnato altresì la decisione del Giudice Sportivo con cui è stato squalificato il calciatore Mussi Andrea per 2 gare effettive "per aver colpito un calciatore avversario ad una gamba senza che vi fosse alcuna possibilità di giocare il pallone" ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e l'altra decisione con cui è stato squalificato per 2 gare effettive il signor Verdelli Corrado allenatore della squadra ospitante "per aver rivolto all'arbitro espressioni dal contenuto offensivo".

La ricorrente ha presentato articolato reclamo chiedendo di riformare la sanzione comminata alla società limitandola all'ammenda, anche con elevazione di lettera di diffida, di ridurre la sanzione della squalifica irrogata al signor Mussi e al signor Verdelli da 2 a 1 giornata di gara.

Per questi motivi la C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso, come sopra proposto dall'A.C. Voghera Calcio s.r.l. di Voghera (Pavia), in tre distinti appelli così decide:

a) nella parte relativa alla sanzione comminata alla Società accoglie parzialmente i motivi annullando la decisione in relazione alla disputa di una gara a porte chiuse, conferma la sanzione dell'ammenda ed applica la diffida;

b) nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Mussi Andrea rigetta i motivi e ridetermina in tre gare la sanzione;

c) nella parte relativa alla squalifica inflitta all'allenatore Verdelli Corrado rigetta i motivi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa all'appello di cui alla lett. a) ed incamerarsi quelle relative agli appelli b) e c).

**4) RICORSO DEL PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL'ALLENATORE MANGO SALVATORE SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/CARATESE DEL 30.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008)

Al 45° del secondo tempo, nel corso della gara Pro Belvedere/Caratese disputata il 30.12.2008, in occasione di un provvedimento tecnico adottato dall'arbitro, l'allenatore del Pro Belvedere il signor Mango Salvatore, si rivolgeva al direttore di gara urlando "ma che cazzo fai" sei scemo?".

L'arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 12.1.2009 la società Pro Belvedere la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall'arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata al Mango.

Contestava tutta la ricostruzione dell'arbitro in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico del Mango in particolare evidenziando come vi fosse stato un evidente errore di persona.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che l'allenatore è entrato in campo nel mentre indirizzava all'arbitro le parole indicate nel referto.

Non può quindi in alcun modo sostenersi un errore di persona non potendo nemmeno avere ingresso alcuna prova televisiva.

Di contro la condotta, a parere di questa Corte, integra gli estremi dell'art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S., trattandosi di una ipotesi di comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro, che comporta l'applicazione di due giornate di squalifica.

Conseguenzialmente deve essere ridotta la sanzione comminata, non trattandosi appunto di condotta violenta, così rideterminandosi la squalifica in 2 gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pro Belvedere Vercelli di Vercelli riduce a due gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al signor Mango Salvatore.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TRINCHIERI MARTIN CRISTIAN SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/JESOLO DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

Al 38° del primo tempo, della gara Pordenone Calcio/Città di Jesolo disputata il 21.12.2008, il calciatore Trinchieri Martin numero 9 della società Pordenone a giuoco in svolgimento e palla lontana colpiva per reazione con un calcio un difensore avversario alla caviglia ed insultandolo gli dava uno spintone.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Pordenone chiedendo il riesame di tutta la questione con una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza non aveva colpito l'avversario con un calcio tentando bensì solamente tentato di colpirlo e che non lo aveva spintonato, ma aveva solo cercato di divincolarsi dal suo reiterato abbraccio che gli impediva ogni movimento.

Nel ricorso si evidenziava come il Trinchieri non avesse specifici precedenti e che tutta l'azione avevano visto il Trinchieri subire una serie di falli dal centrocampo sino all'area di rigore avversaria.

In buona sostanza la dinamica ricostruita nei motivi sviluppava l'azione del Trinchieri che si divincolava della trattenuta dell'avversario colpendolo in modo assolutamente involontario ed

inconsapevole, come conseguenza dello sviluppo dell'azione, e come poteva evincersi dall'esame di un filmato TV.

In buona sostanza parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l'intenzionalità e chiedeva quindi come sopra accennato a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva.

Ciò posto la prospettata censura merita parziale accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Trinchieri ha colpito volontariamente l'avversario con la palla distante spintonandolo poi ed insultandolo.

Si tratta di un'unica azione dai connotati violenti in cui le diverse condotte vanno unificate sotto il vincolo della continuazione; e che non appaiono avere connotati di particolare gravità – tant'è che l'avversario come si evince dal referto arbitrale non ha subito alcuna peculiare conseguenza fisica – tali da essere sanzionati se non con il minimo della fattispecie prevista dall' art.19 comma 4 lett. b), così da comportare la riduzione a 3 giornate di squalifica; considerato altresì che il giuoco non era fermo ma in svolgimento

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio di Pordenone riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Trinchieri Martin Cristian.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DAL SAVONA 1907 FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAVAGNESE/SAVONA DEL 22.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

Con atto del 31.12.2008 la società Savona 1908, impugnava il provvedimento di cui in epigrafe.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale aveva inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Troiano perché “al termine della gara dava un calcio ad un barelliere mentre i calciatori abbandonavano il terreno di giuoco” come da rapporto dell'Assistente Arbitrale.

Il Savona, nelle brevi note difensive, ricostruiva gli eventi in modo difforme da come chiaramente riportato – ed avente “fede privilegiata “- negli atti di gara, sostenendo che il Troiano aveva solo accidentalmente urtato la ingombrante barella portata a mano dall'addetto, atto che provocava una accesa discussione tra i due. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento o una congrua riduzione.

Il reclamo deve essere respinto.

L'art. 19.4 b) C.G.S. prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica per il comportamento violento, l'atto, peraltro si è consumato al di fuori del contesto agonistico di giuoco, assumendo pertanto una connotazione, forse, più grave come genesi. Appare perciò congrua la sanzione inflitta.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 FBC di Savona.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Pubblicato in Roma il 20 Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete